



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il giudice fissa un termine superiore a quello massimo previsto dalla legge: remissione in termini

In riferimento a provvedimenti giudiziari recanti la fissazione di un termine superiore per adempimenti per i quali sia prescritto, per legge, un termine massimo inferiore, rendere in ogni caso applicabile il termine massimo porrebbe la norma in contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., scaricando sulla parte le conseguenze dell'errore di commesso dal giudice.

NDR: in tal senso Cass. 7368/2000 e 10840/2017

Tribunale di Milano, sentenza del 1.12.2020

...omissis...

Con ricorso depositato il 03/03/2020, *omissis* conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - INPS, chiedendo di accogliere le seguenti

conclusioni *omissis*. L'INPS si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la decadenza e nel merito insistendo per il rigetto del ricorso esperito inutilmente il tentativo di conciliazione.

Il giudice istruiva la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta e, all'udienza odierna, dopo la discussione, decideva la causa, pronunciando sentenza ex art. 429 primo comma primo periodo c.p.c.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta.

L'art. 42 (Disposizioni in materia di invalidità civile), comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269 convertito, con modificazioni, nella legge 2003 n. 326, prevede: "1. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, sordomutismo, l'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, devono essere notificati (...) 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa".

Come chiarito dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 25268/16, "il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria, previsto dalla seconda parte dello stesso comma terzo, opera sia con riguardo all'ipotesi in cui il diniego in sede amministrativa sia conseguente a ragioni sanitarie, sia nell'ipotesi in cui il diniego dipenda da ragioni diverse".

Ora, è evidente, in ragione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, che il termine sia applicabile alla presente fattispecie.

Invero, il diniego dell'indennità richiesta è motivato da ragioni diverse dalla sussistenza del requisito sanitario che invece era stato accertato. Inoltre, il diniego è stato comunicato con provvedimento espresso comunicato in data 12 aprile 2018; quindi ricorrono inconfutabilmente tutti i presupposti per l'applicazione del termine decadenziale di cui sopra.

È altresì documentale che l'azione innanzi all'autorità giudiziaria, instaurata col deposito dell'odierno ricorso in data 3.3.2020, sia stata proposta ben oltre il termine di 6 mesi decorrenti dal 12 aprile 2018.

Occorre altresì considerare che la ricorrente, avverso il diniego in questione, aveva proposto ricorso amministrativo in data 25 maggio 2018.

La ricorrente ha dedotto all'udienza del 22 settembre 2020 di aver ricevuto nel mese di settembre 2020 provvedimento espresso di rigetto del ricorso amministrativo presentato nel 2018, datato 4 agosto 2020.

La difesa dell'INPS ha eccepito che rispetto al ricorso amministrativo esperito nel 2018 si era già formato il silenzio-rigetto e, in ogni caso, il provvedimento espresso di rigetto dell'agosto 2020 non sarebbe idoneo a rimettere in termini parte ricorrente che avrebbe dovuto adire l'autorità giudiziaria entro 6 mesi decorrenti dal 12 aprile 2018.

Occorre dare atto che la norma sopra citata, nell'individuare il termine semestrale, precisa altresì che "non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici".

Quindi, la ricorrente non avrebbe dovuto proporre ricorso amministrativo, bensì adire l'autorità giudiziaria nel termine come sopra individuato.

Così accertato che la ricorrente è incorsa nella decadenza in questione, non resta che esaminare la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile da questa formulata all'udienza del 22 settembre 2020.

Occorre evidenziare, infatti, che nel provvedimento di diniego del 12 aprile 2018 che la ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare innanzi all'autorità giudiziaria

ordinaria entro il termine di 6 mesi, è invece data espressamente l'indicazione del tutto erronea di proporre ricorso amministrativo:

Va rilevato sul punto che è la stessa giurisprudenza di legittimità citata dall'INPS ad imporre al giudicante di valorizzare l'eventuale indicazione fuorviante proveniente dall'istituto al fine di valutare la sussistenza dei presupposti della remissione in termine per errore scusabile.

Nella sentenza n. 576 del 2019 della Suprema Corte è infatti precisato che: "Il Giudice del rinvio dovrà valutare, altresì, in coerenza con quanto stabilito nella sentenza richiamata, la configurabilità, ai fini di una possibile rimessione in termini, di un errore scusabile della parte conseguente ad imprecise o erronee indicazioni contenute nel provvedimento di diniego e riguardanti ricorsi amministrativi ormai aboliti".

La puntualizzazione svolta dalla Suprema Corte nella sentenza sopra richiamata pare atteggiarsi perfettamente al caso di specie e consentire così al giudicante di superare il precedente della Corte d'Appello di Milano citato dall'INPS (Corte d'Appello di Milano, n. 220/2020), in cui in riferimento ad una ipotesi analoga a quella in oggetto si è esclusa la sussistenza dell'errore scusabile, pur in presenza delle errate indicazioni dell'INPS sul presupposto che essendosi affidata la parte ricorrente a un patronato ossia ad un ente qualificato, ciò escluderebbe di per sé il carattere scusabile dell'errore.

Anche nel presente giudizio, il ricorso amministrativo risulta sia stato introdotto tramite un patronato.

Tuttavia, ritiene questo giudicante che la pronuncia della Suprema Corte del 2019 superi le considerazioni della Corte d'Appello di Milano nel precedente prodotto dalla difesa dell'INPS e consenta di riconoscere nella fattispecie la sussistenza dei presupposti della remissione in termini per errore scusabile.

Invero, la nozione di errore scusabile è conosciuta anche nel diritto europeo ed è proprio una ipotesi tipica di remissione in termini quella in cui sia la stessa amministrazione ad ingenerare confusione nel cittadino ("Questa nozione può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, segnatamente, l'istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo." (v., da ultimo, le sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a., Racc. pag. II-621, punto 40, e della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Ba./Commissione, Racc.pag. I-5619, punto 26).

A livello nazionale, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai consolidato: a fronte di pochi isolati casi in cui la Corte di Cassazione ha mostrato un atteggiamento restrittivo (Cass. Civ. 25892/2009), possono dirsi costituire ora diritto vivente i principi volti a riconoscere un ben definito ambito applicativo all'errore scusabile nei termini sopra indicati.

Ripercorrendo l'ampia giurisprudenza formatasi al riguardo, la Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 11219/2019, ha affermato che la ratio dell'art. 3, L. n. 241/90 (il quale ha introdotto l'obbligo per l'amministrazione di indicare nel provvedimento l'autorità e il termine entro cui proporre ricorso) va ravvisata nell'esigenza di dare ai destinatari dei provvedimenti amministrativi la massima effettività al diritto di difesa nei confronti della pubblica amministrazione, in adempimento delle prescrizioni degli artt. 24 e 113 Cost., "in correlazione con la complessità, nel nostro ordinamento, del sistema di tutela nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate, dall'esistenza di brevi termini di decadenza solo in relazione all'accesso a talune di giurisdizione e non ad altre e che, in relazione a tale ratio, deve ritenersi la scusabilità in re ipsa ove l'amministrazione indichi un termine inesatto e/o un giudice privo di giurisdizione" (v. Cass. Sez. Un. 9947/2009, Cass. Sez. un. 969/2010; Cass. n. 301 del 09/01/2018; Cass. n. 25667 del 27/10/2017; Cass. n. 1372 del 21/01/2013; Consiglio di Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 2; Consiglio

di Stato, sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4725; Consiglio di Stato sez. VI, 16 giugno 2003, n. 3384; id.n. ri 3710/2014, id n. 3708/2014).

In termini ancora più espliciti, in diversi precedenti è stato affermato che "in riferimento a provvedimenti giudiziari recanti la fissazione di un termine superiore per adempimenti per i quali sia prescritto, per legge, un termine massimo inferiore, che rendere in ogni caso applicabile il termine massimo porrebbe la norma in contrasto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., scaricando sulla parte le conseguenze dell'errore di commesso dal giudice" (cfr., fra le altre, Cass. n. 7368/2000 e, a ultimo, Cass. n. 10840/2017).

Ed è stata la stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 86/1998 (in un caso di opposizione a ordinanza-ingiunzione) ad affermare che, ove l'amministrazione abbia erroneamente indicato un termine superiore a quello di legge per la proposizione del ricorso in via giurisdizionale, vale tale ultimo termine e già non quello fissato dal legislatore- Può citarsi altresì la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in tema di irrogazione di sanzioni amministrative alla stregua della L. n. 689 del 1981, che per l'ipotesi in cui manchi, nell'ordinanza-ingiunzione, l'indicazione del termine per ricorrere al giudice a mente dell'art. 22 stessa legge, ha statuito l'inapplicabilità di preclusioni ai danni della parte (cfr., fra le altre, Cass. 29 ottobre 2004, n.21001; Cass. 25 luglio 2000, n. 9725; Cass. 7 giugno 2000, n. 7670; Cass. 13 settembre 1997, n. 9080).

Del pari, Cass. 31 maggio 2006 n. 12895, intervenendo ancora in tema di sanzioni amministrative e di omessa o erronea indicazione nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento) del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4, ha escluso la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni non consentano l'adeguata identificazione dell'autorità cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi (si veda, per la ricostruzione dei precedenti giurisprudenziali sul punto Cass. Civ. n. 25667/ 2017).

Ritenuto quindi di dover ritenere la ricorrente rimessa in termini per errore scusabile col conseguente rigetto dell'eccezione di decadenza, occorre passare all'esame del merito della domanda *omissis*. Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarre, sono poste a carico della parte soccombente.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione respinta, così provvede: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento a far data dal 26.09.2017 e, per l'effetto dichiara tenuta e condannare l'INPS a corrispondere gli arretrati dovuti alla ricorrente quantificati fino al febbraio 2020 di € 15.507,88, oltre interessi legali, nonché i successivi ratei maturati e maturandi; condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.700 oltre oneri e accessori come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv. *omissis*.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

